



Vincenzo Turchi

(associato di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università del Salento)

Considerazioni attuali circa una questione antica. Gli "eunuchi", tra storia e diritto *

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Definizioni e delimitazione dell'indagine – 3. Breve *excursus* storico – 4. Impotenza maschile: *impotentia coeundi* e *impotentia generandi* – 5. Il diritto vigente: legislazioni civili e legislazioni religiose – 6. Riflessioni conclusive. Natura e cultura.

1 - Premessa

Questo studio, dal tema forse un po' inusuale, è stato originato dalla proposta che mi ha rivolto il Prof. Antonio Tarantino, Direttore del Centro Interuniversitario di Bioetica e Diritti Umani dell'Università del Salento, di scrivere la voce *Eunuchi* per l'*Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, da Lui diretta insieme a Sua Eminenza il Card. Elio Sgreccia, già Presidente della Pontificia Accademia per la Vita¹. Forse perché l'ecclesiasticista è allenato, a causa della varietà della materia oggetto dei suoi studi, ad una metodologia interdisciplinare e complessa², gli è più agevole l'approccio ad argomenti dai molteplici aspetti, anche insoliti. Forse proprio per questo motivo, tale voce mi è stata assegnata.

Inizialmente, ho preso la cosa come una sorta di *divertissement*, quasi per "evadere", per qualche momento, da più tradizionali ambiti di ricerca, da più consueti e ricorrenti studi. Ma, man mano che approfondivo il tema, mi accorgevo che esso poteva esprimere aspetti d'attualità inattesi ed imprevisi. A parte la sua possibile contestualizzazione riguardo alla problematica della portata odierna dell'impotenza negli ordinamenti giuridici contemporanei (secolari e

(*) Contributo destinato alla pubblicazione negli *Estudios en homenaje al Profesor Rafael Navarro Valls*.

¹ Più precisamente, si tratta dell'*Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, diretta da E. Sgreccia e A. Tarantino, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, della quale dal mese di ottobre 2009 è iniziata la pubblicazione dei rispettivi volumi.

² Lo ha posto bene in luce di recente P. CONSORTI, *Diritto e religione*, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 5.



religiosi)³, mi pare che esso possa rivelare un notevole interesse nella dimensione della *bioetica*, segnatamente a proposito delle cosiddette “teorie *gender*”, le quali - fondamentalmente - rappresentano l’identità sessuale come il prodotto della costruzione sociale e dell’autodeterminazione individuale⁴.

È recente la notizia che in Australia per la prima volta è stata chiesta la registrazione anagrafica di un sesso neutro, uomo/donna, maschile e femminile, e dunque né uomo né donna, né maschile né femminile⁵. Circa quattromila anni fa, una rappresentazione iconografica egiziana contenuta in un frammento di terracotta raffigura, accanto a due soggetti di sesso rispettivamente maschile e femminile, un terzo individuo di aspetto maschile, ma privo del pene⁶. Forse si trattava del primo tentativo di rappresentare un *tertium genus*, né uomo né donna, appunto.

Per questo, mi è sembrato che proprio il tema degli eunuchi potesse costituire un campo per così dire “asettico”, sterilizzato da più dirette e preudenti diatribe, trattandosi di fatti, costumi, esperienze quasi interamente consegnati alla storia, eppure in grado di suggerire riflessioni ed insegnamenti validi anche per il presente. Infatti, quantunque oggi senza alcun dubbio non si troverebbe nessuno disposto a sostenere la liceità di tale pratica, essa ha connotato per secoli la storia di molte (quasi tutte) le civiltà del passato. Si è trattato di una sorta di tentazione demiurgica, di pretesa prometeica (spesso determinata da ben precisi interessi economico-sociali), diretta a creare, come si è appena detto, un *tertium genus*, deviando la *natura* dal solco suo proprio, forzandone la ontologica strutturazione in maschile e femminile, differenziati nel dimorfismo sessuale, il quale non ha soltanto - evidentemente - una valenza fisica, ma anche psicologica, antropologica. Ed è questo il profilo di analogia con le problematiche contemporanee ed insieme la ragione che mi ha spinto a riproporre un

³ Cfr. *infra*, paragrafo 5.

⁴ Le teorie *gender* muovono dalla nota frase di Simon de Beauvoir: “donne non si nasce, ma si diventa”. Cfr., per tutti, G. GALEOTTI, *Gender-Genere. Chi vuole negare la differenza maschio-femmina? L'alleanza tra femminismo e Chiesa cattolica*, Roma, VivereIn, 2009, p. 15 ss.; L. PALAZZANI, *Identità di genere? Dalla differenza alla in-differenza sessuale nel diritto*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2008, p. 30 ss.; AA.VV., *La bioetica e la differenza di genere*, Roma, Studium, 2006.

⁵ Cfr. <http://tuespetrus.wordpress.com/2010/03/29/teorie-gender-che-negano-la-differenza-tra-maschio-e-femmina-in-un-libro-di-giulia-galeotti/> In senso contrario ad ipotesi di questo tipo, cfr. il parere del COMITATO PER LA BIOETICA (italiano), *I disturbi della differenziazione sessuale nei minori: aspetti bioetici*, 25.01.2010, in http://www.governo.it/bioetica/pareri_abstract/testo_20100225.pdf, p. 19.

⁶ Cfr. V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, Casale Monferrato, PIEMME, 2000, pp. 25-26.



tema appartenente sì al passato, ma dotato - nella prospettiva delineata - di interessanti aspetti di attualità⁷.

2 - Definizioni e delimitazione dell'indagine

Veniamo dunque ad esaminare più da vicino la multiforme tipologia degli eunuchi, la complessa ed articolata organizzazione sociale ad essi riservata nel passato, le diverse ragioni ed i diversi interessi che ne hanno originato il fenomeno, le specifiche normative che li hanno riguardati, la rilevanza della impotenza (maschile) negli ordinamenti vigenti.

Il termine "eunuco" è contrassegnato da una valenza semantica plurima, comprendendo, in una prima accezione assai lata, la condizione dell'individuo di sesso maschile del tutto privo degli organi genitali⁸. Con lo stesso termine, peraltro, ci si riferisce altresì al soggetto mancante delle sole gonadi (testicoli). Inoltre, sia nel primo sia nel secondo caso, le cause originanti l'anomalia possono essere di carattere naturale (seppur, ovviamente, dovute a stati patologici: malformazioni e/o disfunzioni organiche)⁹, oppure possono derivare da eventi traumatici, o, ancora, da pratiche e costumi sociali. Nel caso di asportazione delle (sole) gonadi operata per costumi ed interessi sociali, si suole distinguere ulteriormente tra *eunuchi* e *spadoni*¹⁰, a seconda che l'ablazione testicolare avvenga in età prepuberale o postpuberale, con diverse conseguenze funzionali, organiche, nonché di sviluppo dei caratteri sessuali secondari¹¹. Come è noto, infatti, i testicoli svolgono anche una importantissima funzione endocrina interna, fondamentale per un corretto sviluppo psicofisico e per la stessa formazione delle

⁷ Cfr. *infra*, paragrafo 6.

⁸ In questa accezione deve intendersi la pratica a lungo invalsa presso l'impero cinese, della quale si dirà più oltre. La castrazione "totale" è appartenuta pure alla civiltà islamica: cfr. V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., p. 59.

⁹ Per un esame di diverse forme patologiche nel processo di differenziazione sessuale, cfr. COMITATO PER LA BIOETICA (italiano), *I disturbi della differenziazione sessuale nei minori: aspetti bioetici*, cit., p. 8 ss.

¹⁰ Pare che la denominazione "spadoni" sia da far risalire al nome della città di Spada, dell'antica Persia, dove era usanza castrare i prigionieri di guerra privandoli dei testicoli ma non del pene: cfr. V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., p. 35.

¹¹ Questa era viceversa l'usanza affermatasi in Occidente (cfr. *infra*). Altri distingue tra eunuchi e spadoni a seconda che la mancanza dei testicoli derivi da difetto congenito o acquisito: così P. PELLEGRINO, *L'impedimento d'impotenza nel matrimonio canonico*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 49.



personalità, funzione viepiù compromessa nel caso di asportazione delle gonadi in età prepuberale.

È esistita, infine, una terza forma di evirazione, praticata nell'impero ottomano, consistente nella mutilazione del pene, lasciando integri i testicoli. In questo caso l'eunuco (*majbūb*) non subiva alterazioni ormonali, conservava una struttura ed un aspetto fisico normale e possedeva normali pulsioni sessuali, che tuttavia non poteva soddisfare, non potendosi congiungere carnalmente¹².

Assai rilevante, anche dal punto di vista giuridico, segnatamente canonistico, stabilire se nella persona evirata, o con ridotta funzionalità (o atrofia) delle gonadi, permanga o non la capacità copulatoria (*potentia coeundi*), a seconda dell'invasività dell'intervento subito, o della gravità della malformazione e disfunzione. Donde la fondamentale distinzione, circa gli esiti dell'intervento o della patologia, tra *impotentia generandi* e *impotentia coeundi* (cfr. *infra*, paragrafo 4).

Evidentemente, la pratica dell'evirazione dovuta a ragioni di carattere sociale è retaggio di epoche e civiltà passate, che ricorsero a tale costume degradante per motivi molto diversi tra loro, e, in questa prospettiva, lo studio del fenomeno assume oramai un interesse quasi esclusivamente storico. Potrebbe tuttavia ricondursi alla privazione della capacità riproduttiva maschile la *sterilizzazione obbligatoria*, che ha riscontrato episodi meno risalenti, tristemente noti ed aberranti, particolarmente nella legislazione nazista del Führer, ma che ha conosciuto casi inquietanti e riprovevoli anche nella legislazione elvetica a danno di zingari e nomadi, e, ancora, in Svezia, Norvegia, Finlandia, Giappone e Stati Uniti, per ragioni "eugenetiche"¹³, in alcune circostanze anche per motivazioni di carattere economico¹⁴. E pure nell'epoca contemporanea la sterilizzazione obbligatoria continua a raccogliere ricorrenti proposte di utilizzazione ed episodi di realizzazione concreta, per motivazioni "eugenetiche", di controllo demografico, o di prevenzione e repressione criminale (si pensi ai cosiddetti "delitti sessuali")¹⁵.

¹² Cfr. V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., pp. 37-38. Per una descrizione delle varie tecniche ed usanze – atroci e raccapriccianti - di castrazione, accompagnate quasi sempre da un elevato tasso di mortalità, cfr. *ibidem*, p. 55 ss.

¹³ Sovente, in realtà, razziste. Cfr. E. FLORIO, *Sterilizzazione*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, cit., in corso di pubblicazione.

¹⁴ Cfr. *ibidem*.

¹⁵ Su queste problematiche, cfr. *La sterilizzazione come problema biogiuridico*, a cura di F. D'Agostino, Torino, Giappicelli, 2002, ed ivi il parere reso in data 20.11.1998 dal **COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA** (italiano), *Il problema bioetico della sterilizzazione non volontaria*, p. 125 ss., consultabile anche in <http://www.governo.it/bioetica/testi/201198.html>; cfr. pure **COMITATO NAZIONALE**



Per tutt'altre finalità si ricorre alla *sterilizzazione volontaria maschile (vasectomia)*, qualora non dovuta a necessità terapeutiche ma utilizzata essenzialmente come metodica contraccettiva (di qui, talora, la denominazione di *sterilizzazione "di comodità" o "edonistica"*)¹⁶. Essa viene oggi generalmente ammessa dalle legislazioni statali, o comunque praticata senza essere sanzionata (come avveniva in tempi ancora relativamente recenti)¹⁷.

Tuttavia, esorbiterebbe dal tema che si intende trattare una nozione così ampia del termine "eunuco" e del corrispondente fenomeno dell'"eunuchismo", comprendenti pure tali ultimi casi indotti di impotenza *generandi*, ed, eventualmente, di impotenza *coeundi* (come alcune volte viene proposto per gli autori di reati sessuali: cosiddetta "castrazione chimica")¹⁸. Effettivamente, le problematiche concernenti la sterilizzazione - obbligatoria o volontaria - sono oggetto di specifiche ed autonome trattazioni, sia sotto il profilo bioetico sia sotto quello giuridico¹⁹.

Non ci si occuperà neppure di coloro che solo in senso traslato e metaforico vengono denominati "eunuchi": si allude cioè ai cosiddetti "eunuchi per il Regno dei Cieli"²⁰, di cui al noto versetto evangelico di Matteo 19, 12²¹, dal quale non sarebbe d'altra parte esatto trarre il

PER LA BIOETICA (italiano), *Mozione sul trattamento obbligatorio dei soggetti condannati per reati di pedofilia*, 17.01.2003, in <http://www.governo.it/bioetica/mozioni/pedofilia.html>.

¹⁶ Cfr. A. ORTENSÌ, G.A. COPPOLA, V. D'ORAZI, V. MARCHESE, G. FALOCI, F. FABI, F. TONI, A. PANUNZI, I. ORTENSÌ, S. PETRACHI, *La sterilizzazione maschile volontaria: aspetti medici, sociali e legali della vasectomia*, in *Giornale italiano di medicina sessuale e riproduttiva*, 2007, p. 163 (consultabile anche in <http://www.ginser.it>).

¹⁷ Originariamente, il tuttora vigente codice penale italiano (cosiddetto "Codice Rocco" del 1930) prevedeva al Titolo X, intitolato "Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe", il delitto di "Procurata impotenza alla procreazione" (art. 552), così configurato: "Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquantamila. [//] Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona". L'intero Titolo X è stato abrogato dall'art. 22 della L. 22.5.1978, n. 194, recante *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*.

¹⁸ *Contra* tali eventuali tipi di misure, cfr. la mozione del **COMITATO PER LA BIOETICA** (italiano), *Mozione sul trattamento obbligatorio dei soggetti condannati per reati di pedofilia*, cit.

¹⁹ Cfr., per alcuni riferimenti bibliografici, le note 13-16.

²⁰ Denominati "eunuchi dell'anima" da V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., p. 38 ss., che richiama anche una casistica precedente al cristianesimo.

²¹ Mt 19, 12: "Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il Regno dei Cieli. Chi può capire, capisca".



fondamento scritturale della prescrizione *disciplinare* del celibato sacerdotale²².

Parimenti si ometterà la trattazione della “autocastrazione” fisica, reale ed effettiva, praticata per motivi mistico-religiosi, che ha avuto episodiche realizzazioni anche nel cristianesimo delle origini (con interpretazione letterale di Mt 18, 8-9, applicata agli organi sessuali)²³, peraltro ben presto condannate²⁴.

Sembra invece utile una sintetica trattazione, per le ragioni sopra menzionate, dell’impotenza *generandi* e *coeundi* maschile, pur nella evidente consapevolezza che la nozione di “impotenza” (e quella ad

²² Dal passo evangelico può trarre infatti fondamento uno dei tre voti che stanno alla base della *vita consacrata*, nella quale la castità, insieme alla povertà e all’obbedienza, costituisce la dimensione *ontologica* del relativo *status*, mentre per il sacerdozio la condizione celibataria deriva da un *vetitum* disciplinare (rispetto al matrimonio) di diritto umano, non da necessità ontologiche di questo specifico *status* né da altre eventuali ragioni di diritto divino, tant’è che, come noto, nelle chiese cattoliche di rito orientale oltre al celibato è “tenuto in onore lo stato dei chierici uniti in matrimonio, sancito attraverso i secoli dalla prassi della Chiesa primitiva e delle Chiese orientali” (can. 373 *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*; cfr. pure i cann. 374 e 375). Questione diversa è quella della eventuale *volontaria* assunzione del *voto* di castità nella vita sacerdotale, come del resto per ogni altro *status* di vita ecclesiale. Sull’argomento cfr., per tutti, P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo codice di diritto canonico*, Genova, ECIG, 2008⁴, pp. 70-73.

²³ Mt 18, 8-9: “Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna del fuoco”.

²⁴ Si allude al noto caso di Origene (e, successivamente, dei suoi adepti), che si autoevirò nel 208 d.C., suscitando la riprovazione dei Padri della Chiesa, i quali condannarono l’autocastrazione, insieme all’evirazione in generale. D’altronde, lo stesso Origene in seguito si ricredette, attribuendo ai passi evangelici di Mt 18, 8-9 e di Mt 19, 12 la valenza, che è loro propria, di indicazioni morali e metaforiche, da non interpretarsi – ovviamente – alla lettera: cfr. V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., pp. 48, 90-91, 338 ss. Altro caso di castrazione fisica nei primi secoli del cristianesimo è rappresentato da Valesio e dalla setta dei valesiani, tra i quali la castrazione era addirittura imposta: cfr. *ibidem*, p. 343 ss.. La Chiesa precisò la sua opposizione a qualsiasi forma di evirazione, volontaria o coattiva, condannandone la pratica al Concilio di Nicea, nel 325. È curioso ricordare - come richiama F. CARDINI, *Eunuco*, nel sito <http://www.treccani.it> - che “la volontà di reprimere qualunque eresia al riguardo, insieme all’idea che il pontefice dovesse essere con sicurezza uomo fisiologicamente indenne, condusse, nel 9° secolo, la Chiesa romana a introdurre il rito della palpazione dei testicoli del nuovo papa”. Su questa usanza, cfr. pure V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., pp. 315-316.

Per ulteriori informazioni circa la pratica dell’autocastrazione, cfr., ampiamente, V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., capitoli XVII, XVIII e XIX.



essa correlativa di “impotente”)²⁵ è assai più ampia di quella di “eunuco”, costituendo quest’ultima una (ancorché diversamente originata) delle possibili, numerose e complesse cause della prima.

3 - Breve excursus storico

L’evirazione è stata praticata sin dai tempi più antichi²⁶, presso vari popoli e civiltà, in Europa, Asia e Africa²⁷, attraversando il Medioevo, l’età moderna e giungendo in taluni casi addirittura sino alla fine del XX secolo²⁸.

Una civiltà nella quale si consolidò ampiamente il costume di rendere “eunuchi” numerosi soggetti di sesso maschile, per una sorta di “ragion di Stato” o di “*instrumentum regni*”, pervenendosi finanche ad istituzionalizzare una “classe” sociale contrassegnata da questa condizione, è stata senza dubbio quella cinese.

Le prime notizie al riguardo risalgono al 535 a.C.; poi viva via, nel succedersi delle varie dinastie imperiali, venne ad essere costituita una vera e propria burocrazia di corte, posta al centro dell’organizzazione statale, creata per la sua particolare fedeltà all’imperatore, i cosiddetti “eunuchi dell’imperatore”²⁹, poiché costoro non potevano avere, costitutivamente, mire ereditarie e di competizione rispetto alla dinastia regnante, in quanto impossibilitati a fondare una propria casata³⁰. Prevalentemente, gli eunuchi erano bambini che i

²⁵ È peraltro noto come la scienza medica abbia ormai da tempo abbandonato questa terminologia, che continua peraltro a ricorrere nel linguaggio comune e nella scienza giuridica, sostituendo ad essa quella (più esatta e rispettosa) di “disfunzione erettile” (in riferimento, ovviamente, alla *impotentia coeundi*).

²⁶ Come già sopra ricordato, se ne rinviene una tra le più antiche rappresentazioni in un frammento di terracotta egiziano risalente al 2000 a.C.: cfr. V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., pp. 25-26. Anche il codice di Hammurabi dettava alcune disposizioni in favore degli eunuchi, ma in tal caso pare si trattasse di eunuchi “naturali”: cfr. *ibidem*, p. 44.

²⁷ Numerosissimi i popoli, i paesi e le civiltà che conobbero l’esperienza dell’“eunuchismo”: egiziani, assiro-babilonesi, persiani, cinesi, indiani, bizantini, turchi, russi (in particolare la setta religiosa degli Skoptsi, dal XVIII sec.), popolazioni dell’area andina preincaica; antiche religioni, mondo islamico, mondo cristiano.

²⁸ Cfr. *infra*, paragrafo 5.

²⁹ Erano pure istituiti tribunali speciali per gli eunuchi, destinatari di una legislazione speciale: cfr. V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., pp. 163-164.

³⁰ Cfr. P. BERUNZI, *Huangmen. Breve storia degli eunuchi*, in *Frammenti d’Oriente*, 1999, n. 2, consultabile in <http://www.tuttocina.it>.



propri genitori avevano fatto castrare in giovane età³¹, per essere presentati a Palazzo, dove avrebbero potuto ottenere un incarico facile e lucroso. Per questa stessa ragione, non mancavano anche eunuchi che si erano fatti mutilare di propria iniziativa, in età adulta. L'intervento ablativo viene descritto come molto rozzo e cruento, asportandosi in un'unica soluzione il pene e lo scroto. Successivamente, si portava a conoscenza del governo distrettuale il nome del (giovane) eunuco, e quindi si attendevano gli ufficiali della corte imperiale, incaricati di effettuare il controllo e il reclutamento³². Complessivamente, nella lunga esperienza dell'impero cinese, gli eunuchi hanno costituito un gruppo compatto ed organizzato, con un ruolo spesso di primo piano nella vita politica ed economica del paese.

Il fenomeno dell'"eunuchismo", sostanzialmente estraneo alla cultura e alla civiltà dell'antica Grecia³³, non si riscontra neppure a Roma nel periodo della Repubblica, che inizialmente conobbe la "castrazione" solo come forma di punizione³⁴. Tuttavia, successivamente, venne introdotto il culto della dea Cibele, proveniente dalla Frigia, imperniato sul rito della castrazione e sulla presenza di sacerdoti castrati. Il culto, come ogni altro culto di carattere orgiastico, fu dapprima accolto con ostilità e sospetto, ma Cibele divenne una delle principali protettrici di Roma quando ad essa venne attribuito il fatto di aver preservato la città dalla conquista di Annibale, durante la seconda guerra punica³⁵. Sotto l'influsso delle usanze che dall'Oriente arrivavano a Roma, il culto crebbe man mano d'importanza, sino a diventare una delle religioni di Stato con l'imperatore Claudio, il quale, inoltre, ammise al medesimo culto anche i romani, che prima avevano il divieto di esserne seguaci. La forte richiesta di eunuchi, che caratterizzò la Roma imperiale, derivava anche dall'ambiguità che li faceva ritenere adatti a qualunque tipo di prestazione sessuale, in una società i cui costumi andavano progressivamente degradando. I romani classificavano gli eunuchi in *spadones*, cui erano state asportate le gonadi; *thlasiae*, ai quali esse erano state schiacciate; infine, vi erano i

³¹ A volte, per le misere condizioni economiche, i genitori stessi si improvvisavano "chirurghi", con immaginabili conseguenze, anche fatali.

³² Cfr. J.J. MATIGNON, *Superstition, crime et misère en Chine*, Paris, A. Maloine éditeur, 1905; ID., *Le Chine hermétique. Superstitions, Crime et Misère. Souvenirs de biologie sociale*, Nouvelle édition, Paris, Geuthner, 1936; V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., p. 53 ss.

³³ Per l'uomo greco l'eunuco è creatura negativa: "perché vittima di una violenza, perché portatore di sfortuna e infine perché sofisticazione o alterazione della vera estetica del corpo umano": così V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., p. 220.

³⁴ Cfr. V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., pp. 100 e 222 ss.

³⁵ Cfr. F. CARDINI, *Eunuco*, cit.; V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., p. 330 ss.



castrati, cui era stata praticata l'ablazione totale del pene e dei testicoli. L'uso di castrare giovani schiavi a scopo di lucro e di corruzione sessuale era così diffuso nel II secolo d.C. da indurre l'imperatore Adriano a promulgare leggi molto severe per reprimere il fenomeno. Il periodo compreso tra il II ed il III secolo d.C. fu l'età "aurea" della castrazione sacrale, a carattere religioso. Essa toccò i suoi vertici sotto gli imperatori d'origine siriana che favorirono il culto di Cibele: uno di essi, Eliogabalo, addirittura si evirò egli stesso per divenire sacerdote della dea³⁶.

Nel mondo antico la pratica dell'"eunuchismo" celebrò perfino un "trionfo"³⁷ presso l'impero bizantino. Alla corte di Bisanzio si era infatti formato uno specifico "ordine degli eunuchi", strutturato gerarchicamente, con titoli nobiliari propri, che generalmente conferivano poteri maggiori di quelli del corrispondente grado dei non castrati. Se la legislazione imperiale proibiva l'evirazione all'intero dei confini dell'impero, sussisteva tuttavia un florido commercio di eunuchi "barbari", provenienti dai paesi stranieri. E stranieri erano prevalentemente gli eunuchi della corte bizantina, ritenendosi che la lontananza dal paese di origine costituisse un motivo ulteriore di fedeltà all'imperatore, continuamente minacciato da intrighi e complotti. Era anche costume che molte famiglie, attratte dai lauti guadagni e dalle ricchezze accumulate dagli eunuchi di corte, evirassero i propri figli per farli accedere a prestigiose carriere e per assicurare a se stesse una certa sicurezza economica. Gli eunuchi erano largamente presenti - sia come evirati totali sia come spadoni - nelle gerarchie civili, in quelle ecclesiastiche, e in quelle militari³⁸. Nella Chiesa ortodossa, diversamente da quella latina, gli eunuchi non furono esclusi dalle gerarchie ecclesiastiche³⁹. Dalle fila degli eunuchi provenivano spesso gli esarchi ravennati⁴⁰, massima magistratura dell'impero bizantino in Italia, come eunuco fu Narsete, il potente comandante - antagonista di Belisario - che godeva di una speciale fiducia da parte di Giustiniano⁴¹, ancorché l'imperatore avesse rigorosamente proibito la castrazione nello stesso suo *Corpus Iuris Civilis*⁴².

³⁶ Si è seguita la sintesi storica di F. CARDINI, *Eunuco*, cit.

³⁷ Così lo definisce V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., p. 237 ss.

³⁸ Cfr. *ibidem*, p. 240 ss.

³⁹ Cfr. *ibidem*, pp. 170, 240-241.

⁴⁰ Cfr. G. RAVEGNANI, *I Bizantini in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 82.

⁴¹ Cfr. *ibidem*, pp. 20-21.

⁴² Cfr. V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., pp. 169, 239, 333, 335.



Anche nella civiltà islamica gli eunuchi (castrati totali)⁴³ svolgevano di fatto importanti compiti di corte e domestici, organizzati secondo una precisa gerarchia e competenza, ottenevano incarichi militari di rilievo, nonostante l'evirazione fosse priva di basi scritturali e spesso severamente sanzionata dalla legislazione. Altra loro specifica e caratteristica mansione era quella di custodire l'harem di sultani, di uomini ricchi e di potenti. Custodi anche dei luoghi sacri e dei sepolcri dei sultani, in particolare la sorveglianza della sacra tomba di Maometto, a Medina, fu affidata quasi ininterrottamente ad eunuchi (precisamente, alla società degli "eunuchi del Profeta") fino alla prima metà del secolo scorso⁴⁴. Essi godettero di grande prestigio e rispetto sociale, nonché di ottimi appannaggi. L'eunuco islamico aveva la possibilità di varcare qualsiasi area o soglia sacra, perché - privo degli organi e delle tensioni sessuali - era ritenuto portatore di tranquillità, pace, armonia⁴⁵. Doveva essere di carattere buono, ben educato, zelante e fedelissimo. Ricambiato da stima e considerazione sociale, ritenuto in certo qual modo "carismatico", egli era d'altronde sostenuto dalla fede di riacquistare la propria integrità fisica nell'aldilà. Politicamente, militava per la causa dei sunniti; spesso, l'eunuco ricco e potente si faceva protettore dei deboli e dei poveri, delle donne e dei bambini, degli orfani e delle vedove⁴⁶. Conclusivamente, dunque, nella civiltà islamica all'eunuco erano riservati ruoli ben più ampi di quelli legati alla figura e al *cliché*, ricorrenti e stereotipati, di "custode dell'harem".

L'eunuchismo conobbe un "revival" nella Russia zarista del XVIII secolo, con il grande seguito ottenuto della setta dei *radenyi* ("flagellanti"), che

«in un'estasi tra il mistico e l'erotico giungevano non solo alla flagellazione e al digiuno, ma anche alla castrazione. Da questa setta derivarono gli *skoptzy* ("castrati"), il successo dei quali, sotto il regno di Nicola I (1825-55), fu tale che lo zar fu costretto ad adeguarsi alla scelta della Chiesa cattolica, che condannava solennemente ed esplicitamente l'evirazione volontaria. Nonostante le persecuzioni, la setta era ancora attiva nella prima fase del regime sovietico»⁴⁷.

⁴³ Cfr. *Ibidem*, p. 259.

⁴⁴ Ma, ancora nel 1990, si ha notizia della presenza di eunuchi alla Mecca e a Medina: cfr. *ibidem*, p. 277.

⁴⁵ Cfr. *ibidem*, pp. 171 ss., 252 ss.

⁴⁶ Cfr. *ibidem*, p. 271 ss.

⁴⁷ F. CARDINI, *Eunuco*, cit.



Quanto alla civiltà europea occidentale, l'episodio probabilmente più noto e rilevante concernente eunuchi e spadoni è rappresentato dal breve di Sisto V, *Cum frequenter*, del 27 giugno 1587. L'intervento del pontefice era stato sollecitato dal nunzio apostolico di Spagna, per sanare una particolare situazione determinatasi in quel paese, dove - anche a causa della vigenza del diritto di maggiorasco - era costume abbastanza diffuso che le nobili donne ricercassero eunuchi e spadoni per contrarre con loro un matrimonio che soddisfacesse le proprie bramosie sessuali senza dar luogo alla nascita di figli, che sarebbero stati condannati alla povertà, in virtù dello specifico regime successorio. Infatti, gli eunuchi e gli *spadones*, la cui presenza in Spagna era stata particolarmente incentivata dal dominio arabo cessato solo nel 1492, potevano conservare la *libido* e - specialmente gli *spadones* - anche la capacità di erezione, nonostante la mutilazione subita: erano perciò molto ricercati, proprio per queste loro singolari caratteristiche. Tali matrimoni erano stati tollerati dalla Chiesa sino al breve di Sisto V, suscitando tuttavia un crescente scandalo e notevole riprovazione, in quanto codeste unioni davano luogo a "*turpes commixtiones*", intrattenute per prevalenti finalità lussuose, senza la possibilità di attuare il fine procreativo del matrimonio⁴⁸. Il pontefice, per queste ragioni, dichiarava nulli i matrimoni di eunuchi e spadoni - "*qui utroque teste carent*" -, contratti "*prava et libidinosa intentione, sub praetextu et in figura matrimonii*"⁴⁹. La circostanza che questi soggetti (in particolare gli *spadones*) potessero emettere durante l'eccitazione erotica una qualche secrezione, aveva d'altra parte indotto a porre la questione del *verum semen*, quello cioè idoneo alla generazione. Per le cognizioni scientifiche dell'epoca, era elemento sufficiente ad escludere tale qualità la mancanza dei testicoli: pertanto, dei tre elementi necessari a compiere la copula "completa" o "perfetta" (che in termini canonistici è quella che consuma il matrimonio)⁵⁰, cioè l'erezione, la penetrazione e

⁴⁸ Sull'argomento, in relazione al quale molto vasta è la bibliografia, cfr. **S. GHERRO**, *Il problema del "verum semen" nel breve "Cum frequenter" di Sisto V*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXVII (1966), I, p. 98 ss.; **G. SANTORI**, *La questione del verum semen*, *ibidem*, LXXXII (1971), I, p. 67 ss.; **P. PELLEGRINO**, *L'impedimento d'impotenza nel matrimonio canonico*, cit., pp. 44 ss. e 102 ss.

⁴⁹ Non era dunque soltanto l'aristotelismo allora dominante, portatore di una concezione del matrimonio basata sulla procreazione come valore assolutamente dominante (cfr., in tal senso, **F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO**, *Identità sessuale e matrimonio canonico. Il caso delle Piagge a Firenze: una nuova "Cum frequenter"?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica [www.statoechiese.it], novembre 2009, p. 3), a determinare in tal guisa il pontefice. Il testo del breve di Sisto V è integralmente riportato in **P. PELLEGRINO**, *L'impedimento d'impotenza nel matrimonio canonico*, cit., p. 45, nota 144.

⁵⁰ Per alcune riserve circa la teorica tradizionale della "copula perfetta", cfr. **P.A. BONNET**, *L'impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, in *Diritto matrimoniale canonico*, a



l'eiaculazione, potevano persistere le prime due, ma la terza (l'eiaculazione), anche se apparente (*humor forsan quidam similis semini*) non era in realtà idonea alla procreazione, perché carente del *verum semen*, prodotto solo dai testicoli. Di qui, infine, l'estensione della nozione di impotenza, e della connessa qualifica di "impotente", a chiunque non fosse in grado di emettere il *verum semen*, con conseguenze che travalicavano l'episodio che aveva originato l'intervento pontificio⁵¹, e che si sarebbero protratte sino alla nuova dichiarazione contenuta nel decreto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede del 13 maggio 1977 (sul quale cfr. *infra*, paragrafo 4)⁵².

Prima di concludere questo paragrafo, è necessario ancora ricordare un ulteriore costume sociale che, già praticato nell'impero bizantino⁵³, si è conservato sino a giorni neppure troppo lontani dai nostri: si allude alla pratica dell'evirazione cui si ricorreva per le virtù canore tipiche degli eunuchi. È noto infatti che, soprattutto a partire dal XVI secolo, gli eunuchi venivano appositamente evirati (in età prepuberale) per ricoprire il ruolo di "voci bianche"⁵⁴ nei cori ecclesiastici e nelle rappresentazioni teatrali civili: sia per il pregio del loro alto registro vocale⁵⁵, sia per il fatto che la professione lirica e

cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2002, p. 440, nota 106.

⁵¹ Il breve *Cum frequenter* era sì diretto alla Spagna, ma dottrina e giurisprudenza lo ritennero dichiarativo del diritto naturale, e, in quanto tale, applicabile ovunque. La dottrina contemporanea ha reputato che, anche a considerare il breve soltanto interpretativo (interpretazione autentica) del diritto positivo allora in vigore (cioè quello delle Decretali), esso non costituisse solo una legge particolare per la Spagna, bensì possedesse valore di legge universale della chiesa: cfr. **C. GULLO**, *Ancora sull'irretroattività del decreto "circa impotentiam"*, in *Il diritto ecclesiastico*, XCII (1981), II, p. 120.

⁵² Il previgente codice di diritto canonico del 1917, al canone 1068 (con un enunciato che, sul punto, è del tutto sovrapponibile a quello dell'attuale codice del 1983: cfr. can. 1084), dichiarava che: "§ 1. Impotentia antecedens et perpetua, sive ex parte viri sive ex parte mulieris, sive cognita sive non, sive absoluta sive relativa, matrimonium ipso naturae iure dirimit. [...] § 3. Sterilitas matrimonium nec dirimit nec impedit". Se la sterilità non rendeva nullo il matrimonio, era giocoforza ricondurre la mancanza del *verum semen* ad una (ulteriore) ipotesi di impotenza: cfr. **G. SANTORI**, *La questione del verum semen*, cit., p. 72.

⁵³ Cfr. **V. DE ANGELIS**, *Eunuchi*, cit., p. 148 ss.

⁵⁴ Paradossalmente, in quell'epoca venivano denominate «voci artificiali» quelle dei *falsettisti* (che castrati non erano) e «voci naturali» quelle dei castrati: cfr. **V. DE ANGELIS**, *Eunuchi*, cit., p. 155.

⁵⁵ Poiché le corde vocali degli eunuchi rimanevano di dimensioni infantili, le loro voci erano molto flessibili, differenti sia dall'equivalente di una voce femminile adulta, sia dai registri più acuti dei maschi non evirati. Inoltre, la mancanza di



teatrale era ritenuta disdicevole e generalmente proibita al sesso femminile; d'altra parte alle donne fu inibito per lungo tempo pure di far parte dei cori nelle chiese. Anche se a stretto diritto la pratica sarebbe dovuta essere stata ritenuta illegale per la mutilazione operata, essa venne largamente tollerata, specialmente nell'Italia del XVIII secolo, complice il gusto per il "virtuosismo" canoro allora imperante. In ambito ecclesiastico, lo stesso Sisto V, già ricordato per il breve *Cum frequenter*, emise un provvedimento, per così dire di segno opposto, la bolla *Cum pro nostri temporali munere*, del 1589, con la quale si ammettevano gli eunuchi a far parte del coro di San Pietro.

Sul finire del XVIII secolo, il progredire della coscienza civile e il mutare del gusto musicale avviarono il progressivo abbandono di questa pratica deturpante la natura e la dignità della persona umana, asservita a futili finalità sociali, vittime della quale erano prevalentemente i fanciulli delle classi più povere. Condannata dagli illuministi, stigmatizzata dal Parini⁵⁶, la castrazione venne perseguita come specifico reato nei codici penali di vari Paesi europei dell'800 e di inizio '900⁵⁷, mentre, sul versante ecclesiale, dopo che già Gregorio XIV, Benedetto XIV⁵⁸ e Clemente XIV avevano tentato di vietare l'usanza delle voci degli eunuchi in chiesa, Leone XIII nel 1878 proibì formalmente il loro utilizzo, divieto ribadito nuovamente dallo stesso pontefice nel 1902, e, implicitamente, da Pio X nel *motu proprio*, *Tra le sollecitudini*, del 22 novembre 1903, concernente la musica sacra⁵⁹.

A conclusione di questa rapida panoramica storica, sembra potersi motivatamente affermare che "ogni civiltà ha avuto i propri eunuchi", pur nella diversità del loro trattamento e delle ragioni poste alla base dell'evirazione maschile, diversità riguardante altresì la durata temporale di tale esperienza e l'atteggiamento dei rispettivi ordinamenti rispetto ad essa. Dovendosi peraltro sempre avere riguardo all'effettiva applicazione delle misure repressive

testosterone (l'ormone che, come noto, è prodotto dai testicoli) determinava anche un'anormale crescita degli arti e delle costole, conferendo - con adeguato allenamento - una particolare potenza ai loro polmoni e una conseguente elevata capacità respiratoria. "Macchine per cantare" sono stati efficacemente definiti gli eunuchi "creati" a tale fine (V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., p. 61). Evidentemente ne derivava una inammissibile "strumentalizzazione" della natura umana, oltretutto per motivi abbastanza futili.

⁵⁶ Cfr. V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., p. 156.

⁵⁷ Cfr. *ibidem*, p. 173 ss.

⁵⁸ Enciclica *Annus qui hunc*, del 19 febbraio 1749.

⁵⁹ Il *motu proprio*, pur ribadendo l'incapacità delle donne ad assumere l'"ufficio liturgico" di cantore, assegnava ai fanciulli (e solo ad essi) il ruolo delle "voci acute dei soprani e contralti" (il documento è consultabile nel sito <http://www.vatican.va>).



eventualmente predisposte, a fronte delle quali assai spesso è dato riscontrare una prassi di tolleranza (quando non di complicità) dei medesimi sistemi politici che le prevedevano.

4 - Impotenza maschile: *impotentia coeundi e impotentia generandi*

Come anticipato, nella canonistica è fondamentale la distinzione tra *impotentia coeundi* e *impotentia generandi* (sterilità), in quanto solo la prima rende nullo il matrimonio. Tuttavia si è visto che, in seguito al breve di Sisto V, *Cum frequenter*, anche la mancanza del *verum semen*, pur in presenza di capacità copulatoria, era dichiarata costituire un caso di nullità del matrimonio canonico. Per tale via, la casistica dell'impotenza invalidante veniva estesa in buona sostanza ad un'ipotesi di impotenza *generandi*. La circostanza era abbastanza singolare, in quanto, anche di recente, il matrimonio di due coniugi che avessero regolari rapporti sessuali, i quali in ipotesi fossero altresì in grado di realizzare una profonda unità psicofisica, era ciononostante ritenuto invalido, allorché l'eiaculato maschile fosse stato azoospermico (ad esempio, per un'occlusione o atresia dei dotti deferenti, pur in presenza di testicoli regolari). Viceversa, un matrimonio "sterile" per cause diverse, sia maschili sia femminili (compresa l'asportazione delle ovaie, dell'utero o l'occlusione organica delle tube), era ritenuto valido, poiché in tali casi la copula era "perfetta" e la sterilità, come si è detto, non invalida il matrimonio⁶⁰. Sussisteva anche una sostanziale disparità di trattamento tra uomo e donna, perché a quest'ultima non era richiesto un contributo generativo come quello esigito per l'uomo⁶¹.

D'altronde la situazione determinatasi all'epoca del breve di Sisto V era sensibilmente diversa: eunuchi e spadoni (particolarmente i primi) non subivano soltanto una mutilazione genitale, ma la mancanza della funzione endocrina dei testicoli comportava anche una profonda alterazione generale ed impediva un armonico sviluppo della personalità (cfr. paragrafo 2). Anche per questo motivo il loro matrimonio non consentiva di realizzare una normale unione sessuale; né, d'altra parte, esistevano allora minimamente terapie in grado di porre rimedio alle anomalie acquisite. Ma pure successivamente - nonostante il notevole progresso delle conoscenze scientifiche e mediche, la disponibilità di efficaci presidi terapeutici e il succedersi di

⁶⁰ Cfr. G. SANTORI, *La questione del verum semen*, cit., pp. 72-73.

⁶¹ Cfr. P.A. BONNET, *L'impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, cit., p. 456.



condizioni sociali radicalmente mutate -, era persistito un immutato indirizzo giurisprudenziale, segnatamente del Tribunale della Romana Rota, nel senso, testé indicato, di estendere la disciplina del breve di Sisto V a tutti i casi di assenza del *verum semen*.

Le cose si protrassero in tal guisa sino agli anni '30 del secolo scorso, quando si verificò un contrasto tra Sacra Romana Rota⁶² e Sacra Congregazione del Santo Ufficio (oggi Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede), a iniziare dal responso del 6 febbraio 1935, con il quale la Congregazione romana dichiarò che non si doveva impedire il matrimonio di coloro che erano stati sottoposti a vasectomia bilaterale (sterilizzazione) irreparabile a causa delle inique leggi hitleriane. Un analogo responso veniva emesso il 28 settembre 1957, e, addirittura, il 2 giugno 1957 la medesima Congregazione ammetteva a contrarre matrimonio coloro che fossero privi di entrambi i testicoli, sia in seguito a mutilazione di guerra sia a causa di malattia⁶³. Si avvertiva, in seguito a queste pronunce, la necessità della enunciazione formale di un nuovo principio dottrinale e normativo, che superasse la rigorosa posizione della Rota Romana circa il requisito del *verum semen*, e che si rivelasse maggiormente corrispondente alla concezione personalistica del matrimonio, inteso quale *intima communitas vitae et amoris coniugalis*, concezione che andava progressivamente affermandosi e che aveva trovato nell'assise conciliare il luogo della propria solenne consacrazione⁶⁴. Tale dichiarazione effettivamente intervenne con il decreto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede del 13 maggio 1977⁶⁵, con il quale mentre si ribadiva che l'impotenza che dirime il matrimonio è soltanto quella *coeundi*, si escludeva che la circostanza dell'assenza del *verum semen*, cioè del *semen in testiculis elaboratum*⁶⁶, rendesse nullo il matrimonio, pur mantenendosi il

⁶² L'appellativo di "Sacra" attribuito alla Rota Romana, ancora all'epoca vigente, come noto è stato espunto dal nuovo codice di diritto canonico del 1983 (cfr. P. MONETA, *Rota romana*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Milano, Giuffrè, 1989, p. 140).

⁶³ Cfr. P. PELLEGRINO, *L'impedimento d'impotenza nel matrimonio canonico*, cit., p. 115 ss.; O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico dopo il Concilio. Capacità e consenso*, Milano, Giuffrè, 1978, p. 70.

⁶⁴ Cfr. la costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 48. Già nella enciclica *Casti connubii* di Pio XI si era valorizzata la dimensione interpersonalistica del matrimonio.

⁶⁵ Il decreto può leggersi in *Acta Apostolicae Sedis*, LXIX (1977), p. 426. Su tale documento, cfr. P.A. BONNET, *Il decreto della S. Congregazione per la dottrina della fede del 13 maggio 1977 ed il suo valore dichiarativo*, in *Il diritto ecclesiastico*, XCVIII (1988), II, p. 50 ss., e la bibliografia ivi riportata (nota 7, pp. 53-54).

⁶⁶ Peraltro, come opportunamente è stato rilevato da P.A. BONNET, *L'impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, cit., p. 454, «mentre la locuzione "verum semen" ha almeno una sua origine normativa nella famosa epistula del 22 [*rectius* 27, N.d.R.]



requisito della *eiaculatio in vagina* (cosiddetta *seminatio ordinaria*)⁶⁷. Veniva così espunta una notevole limitazione al matrimonio che, sorta in epoca passata sulla base di ben specifiche e determinate condizioni sociali, non aveva più senso mantenere e che sacrificava invece i diritti dei *christifideles*, in particolare il loro diritto-dovere di seguire la propria vocazione umana ed ecclesiale, e con ciò lo svolgimento della propria personalità⁶⁸. Veniva altresì eliminata una irragionevole disparità di trattamento dell'impotenza maschile rispetto a quella femminile (cfr. *supra*).

5 - Il diritto vigente: legislazioni civili e legislazioni religiose

Come si è detto, l'eunuchismo, originato dalle più varie motivazioni sociali, è ormai quasi soltanto un triste ricordo del passato, ancorché ampiamente invalso presso la quasi totalità delle civiltà trascorse e protratto, in alcuni casi, sino a tempi ancora recenti: l'ultimo eunuco dell'ultimo imperatore cinese è morto infatti a Shanghai nel 1996; si ha inoltre notizia della presenza di eunuchi alla Mecca e a Medina nel

giugno 1587, "Cum frequenter", di Sisto V, la terminologia "semen in testiculis elaboratum", che pretende di offrire un contenuto ben determinato alla prima, ha invece una matrice unicamente dottrinale, radicata in modo particolare in affermazioni che il Gasparri, se non creato, ha indubbiamente con la sua grande autorità contribuito a diffondere». È d'altronde verosimile ritenere che il breve di Sisto V ciò proprio intendesse, viste le sue origini concrete e le finalità cui esso era diretto.

⁶⁷ Cfr. P. PELLEGRINO, *L'impedimento d'impotenza nel matrimonio canonico*, cit., p. 119 ss.; O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico dopo il Concilio. Capacità e consenso*, cit., p. 68; F.M. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 346; L. MUSSELLI, *Manuale di diritto canonico e matrimoniale*, Bologna, Monduzzi, 1997², pp. 145-146, 157-158; C. GULLO, *Ancora sull'irretroattività del decreto "circa impotentiam"*, cit., p. 122; F. FINOCCHIARO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Bologna, Il Mulino, 2001², p. 40; L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, *Manuale di diritto canonico*, Bologna, Monduzzi, 2002, pp. 164-165, 175-176; E. VITALI, S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Milano, Giuffrè, 2007³, p. 38. Ad avviso di O. FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, pp. 70-72, dalla stretta lettera del Decreto della Congregazione potrebbe legittimamente inferirsi che sia venuto meno anche il requisito della *eiaculatio*. Tuttavia la chiara Autrice ritiene che ciò non sia conforme alla tradizione canonistica, tuttora valida, che vuole la copula unitiva realizzarsi solo in presenza di tutti e tre gli elementi della cosiddetta "copula perfecta". Dal canto suo P.A. BONNET, *L'impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, cit., p. 461, reputa che non è "indispensabile se non quella eiaculazione che sia eventualmente necessaria al normale compimento dell'attività sessuale" (corsivo dell'Autore).

⁶⁸ Conforme P.A. BONNET, *L'impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, cit., *passim* e specialmente pp. 435-436, 454, 461-462.



1990⁶⁹; mentre l'ultimo "castrato cantore" della Cappella Sistina si è spento a Roma nel 1922. Nell'epoca contemporanea, il fenomeno sopravvive in alcune sette religiose indiane ed in tribù del Terzo e Quarto mondo⁷⁰.

Ad ogni modo, è del tutto evidente che l'atteggiamento degli ordinamenti giuridici contemporanei rispetto a tale fenomeno non può che essere quello della repressione, segnatamente penale⁷¹, sulla base della centralità assunta dalla persona umana, sia nel contesto degli atti internazionali sia in quello delle carte costituzionali e della legislazione degli Stati.

Sembra peraltro interessante, dal punto di vista giuridico, compiere una breve analisi circa il ruolo che l'impotenza, in particolare quella *coeundi*, continua ad assumere - ed in quale misura - nel diritto vigente, anche alla luce delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo.

La linea di "politica legislativa" prevalente negli ordinamenti civili delle società occidentali sembra essere quella della perdita di rilevanza dell'impotenza *coeundi* come requisito di validità (e, correlativamente, come causa di nullità) del matrimonio. Significativo, al riguardo, il percorso seguito dall'ordinamento giuridico italiano: ancora causa di nullità del matrimonio nel testo originario del codice civile del 1942⁷², l'impotenza non ha più codesta efficacia invalidante in seguito alla riforma del diritto di famiglia, attuata con la legge 19

⁶⁹ Cfr. *supra*, nota 44.

⁷⁰ Notizie tratte da V. DE ANGELIS, *Eunuchi*, cit., pp. 17, 370 ss. Dal canto suo F. CARDINI, *Eunuco*, cit., fornisce le seguenti informazioni: "L'evirazione rituale è tuttora seguita in alcune culture tradizionali africane. In India sopravvive ancor oggi, nonostante le proibizioni legali, la setta dei Hijra, fondata nella prima metà del 20° secolo da Dada Guru Sankar, che diffonde la pratica dell'autocastrazione. Essa, però, non si può correttamente ricondurre né alle tradizioni dell'età vedica, né alle consuetudini indiane antecedenti alla conquista britannica del subcontinente".

⁷¹ Mentre i codici penali dell'800 e dei primi anni del '900 contemplavano ancora specifiche figure di reato contro la castrazione (cfr. *supra*, nota 57), oggi, essendo praticamente scomparso tale fenomeno, la sua eventuale repressione sarà operata attraverso altre, più comuni, figure di reato, cui ricondurre la condotta criminosa.

⁷² Art. 123 cod. civ., 1° comma, nel testo precedente la riforma del 1975: "Impotenza. - L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando è anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'uno e dall'altro coniuge". Il 2° comma si occupava invece dell'impotenza *generandi*, nei seguenti termini: "L'impotenza di generare può essere proposta come causa di nullità del matrimonio solo se uno dei due coniugi manca di organi sessuali per la generazione. L'azione spetta all'altro coniuge, purché non abbia avuto conoscenza di questo difetto prima del matrimonio, e non può essere proposta trascorsi tre mesi da quando egli ne abbia avuto conoscenza".



maggio 1975, n. 151, che ha novellato gli articoli del codice civile riguardanti il matrimonio e la famiglia. È pertanto oggi possibile contrarre matrimonio e costituire una famiglia pur in presenza dell'impotenza di uno o di entrambi i coniugi. Unica prospettiva attraverso la quale l'impotenza continua a conservare una sua rilevanza giuridica in ordine alla validità del matrimonio civile è quella, eventuale, dell'errore di fatto in cui sia incorso uno dei due coniugi, ignaro della circostanza dell'impotenza dell'altro (cfr. art. 122 cod. civ.)⁷³. Si tratta tuttavia di nullità sanabile, poiché la relativa azione non può più essere proposta se vi è stata coabitazione protratta per un anno dopo la scoperta dell'errore⁷⁴. L'inconsumazione del matrimonio (che, ovviamente, ha tra le sue cause principali l'impotenza) costituisce inoltre causa legittima di divorzio (cfr. art. 3, lett. f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898). Si conformano a questo tipo di disciplina gli ordinamenti di Spagna (art. 76 Código Civil)⁷⁵, Francia (art. 180, comma 2°, Code Civil)⁷⁶, Germania (§ 1314, comma 2°, n. 3 Bürgerliches Gesetzbuch)⁷⁷, solo per citare alcuni esempi.

⁷³ Art. 122 cod. civ., 2° comma: "Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge"; 3° comma: "L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; [omissis]".

⁷⁴ Art. 122 cod. civ., 4° comma: "L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore".

⁷⁵ L'articolo si limita a prevedere in termini generali l'errore, la violenza e il timore grave quali cause di nullità del matrimonio. Non figurando l'impotenza tra gli impedimenti matrimoniali, la sua eventuale rilevanza giuridica potrà essere fatta valere - appunto - come vizio del consenso matrimoniale (errore) ai sensi del citato art. 76. Lo stesso va detto per i codici civili di Francia e Germania, citati alle note successive.

⁷⁶ L'articolo, al secondo comma, prevede l'errore sulle qualità essenziali della persona tra le cause di nullità del matrimonio, che solo l'altro coniuge può far valere.

⁷⁷ È prevista l'"invalidazione" del matrimonio quando "un coniuge è stato indotto a contrarre matrimonio con raggiri dolosi relativi a circostanze tali da farlo desistere, in caso di conoscenza dello stato di fatto e di una precisa ponderazione dell'essenza del matrimonio, dalla conclusione dello stesso; questo non vale quando i raggiri riguardano le condizioni patrimoniali o sono stati esercitati da un terzo, senza la consapevolezza dell'altro coniuge» (traduzione tratta da: *Codice civile tedesco - Bürgerliches Gesetzbuch*, traduzione e presentazione a cura di S. Patti, Milano, Giuffrè, 2005, p. 833).



Per il diritto canonico, invece, l'impotenza *coeundi* continua a rappresentare un impedimento dirimente il matrimonio, dotato viepiù della maggior efficacia invalidante, in quanto non dispensabile da alcuna autorità ecclesiastica, essendo la propria fonte ritenuta risiedere nello stesso diritto divino naturale.

Si è invero, in dottrina, reputato eccessivo tale rigore, proponendosi, in alternativa, la rilevanza dell'impotenza *coeundi* quale vizio della volontà, invalidante il matrimonio solo qualora essa sia stata oggetto di errore, o, a maggior ragione, di dolo di un coniuge (o di terzi) a danno dell'altro⁷⁸, non diversamente da ciò che si è veduto avvenire negli ordinamenti civili contemporanei⁷⁹. L'impotenza, così, diverrebbe rilevante solo se non conosciuta (e non "accettata") dall'altra parte, rimanendo per il resto nella "disponibilità" delle parti stesse, che potrebbero volere (o, per lo meno, "accettare") un matrimonio pur caratterizzato da questa condizione soggettiva di uno, o, per avventura, di entrambi i coniugi. Lungo la medesima linea di pensiero, si è imputato alla tradizione canonistica maggioritaria di essersi tutta basata sulla essenzialità (asserita) dello *ius in corpus*, sulla necessaria *traditio-acceptatio* di esso da parte dei nubenti, nel presupposto – ovviamente – della loro capacità di esercitarlo. Emblematica la qualificazione di "juscorporalista", attribuita a detta tradizione⁸⁰.

Peraltro, il nuovo codice di diritto canonico del 1983 dell'impotenza conserva la tradizionale configurazione di impedimento

⁷⁸ Cfr. P.A. D'AVACK, *Per una riflessione giuridica del matrimonio canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXV (1974), I, p. 15 ss.; ID., *Il problema dell'impotenza nel matrimonio canonico*, in *Revue de droit canonique*, XXVIII (1978), p. 127 ss.; P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo codice di diritto canonico*, cit., p. 56 ss.; P. PELLEGRINO, *L'impedimento d'impotenza nel matrimonio canonico*, cit., p. 153 ss.

⁷⁹ Cfr., criticamente, O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico dopo il Concilio. Capacità e consenso*, cit., p. 72 ss.

⁸⁰ Cfr. E. DIENI, *Tradizione «juscorporalista» e codificazione del matrimonio canonico*, Milano, Giuffrè, 1999, cui si rinvia altresì per una ricostruzione storica dell'impedimento di impotenza (anticamente attribuita anche all'effetto di *maleficia*): cfr. p. 415 ss. È peraltro esistita anche una tradizione minoritaria, che tuttavia annovera tra i propri aderenti lo stesso San Tommaso, ancorché su basi strettamente "contrattualistiche" (cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico dopo il Concilio. Capacità e consenso*, cit., p. 72, nota 118), rappresentata esemplarmente dal canonista e teologo spagnolo Basilio Ponce de León (1570-1629), che ha ritenuto validi i matrimoni di cui una o entrambe le parti fossero impotenti (a condizione che fosse conosciuta l'impotenza e che il matrimonio venisse contratto per vivere castamente): cfr. E. DIENI, *Tradizione «juscorporalista» e codificazione del matrimonio canonico*, cit., p. 91 ss., 422 ss., 435 ss.; cfr. inoltre P.A. D'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, Firenze, Casa Editrice Dott. Carlo Cya, 1952, p. 430 ss.; P.A. BONNET, *L'impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, cit., p. 446.



di diritto divino, nonostante che pure durante i lavori preparatori della nuova codificazione fossero emerse diverse proposte dirette a trasferire l'impotenza dalla categoria degli impedimenti dirimenti a quella dei vizi del consenso⁸¹, secondo quanto si è testé illustrato, ponendosi altresì in dubbio il suo fondamento di diritto divino naturale⁸².

A sostegno della conferma codiciale, si è detto attenere l'unione sessuale all'essenza del matrimonio⁸³, essendo tale atto "mirabilmente in grado di esprimere quella dimensione fondamentale che è la sessualità", la quale, pur non esaurendosi nel congiungimento carnale di uomo e donna (l'una caro di Gn 2, 24), in esso trova integrale espressione, come manifestazione del "colloquio più intimo e profondo tra l'uno e l'altra nell'interezza dei valori personali"⁸⁴.

Ciononostante, in una prospettiva futura, concernente lo *ius condendum*, si è osservato che

"non sembra [...] azzardato pensare che si possa, in futuro, arrivare a ritenere inadeguato e contrario ad un senso di giustizia ormai diffuso tra i fedeli il rifiuto di consentire il matrimonio ad un uomo ed una donna che, pur impossibilitati a congiungersi fisicamente",

intendano impostare la loro unione su basi esclusivamente affettive, ricorrendo eventualmente all'adozione di figli o, se del caso, alla procreazione medicalmente assistita⁸⁵.

Venendo infine agli altri "diritti religiosi" che sono maggiormente a contatto con la nostra civiltà⁸⁶, ed iniziando dal diritto ebraico, occorre preliminarmente osservare come nella visione ebraica il matrimonio sia considerato un dovere per ogni uomo, e, conseguentemente, il celibato, quando non determinato da seri motivi medici, sia considerato una colpa. Anche la donna, dal canto suo, deve cercare di non restare nubile⁸⁷. Come si è osservato:

⁸¹ Cfr. P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo codice di diritto canonico*, cit., p. 57.

⁸² Cfr. P. PELLEGRINO, *L'impedimento d'impotenza nel matrimonio canonico*, cit., p. 141.

⁸³ Cfr. P.A. BONNET, *L'impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, cit., p. 421.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 437; cfr. pure p. 444 ss.

⁸⁵ Cfr. P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo codice di diritto canonico*, cit., pp. 57-58. Conforme L. CHIAPPETTA, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, Roma, Edizioni dehoniane, 1990, p. 127.

⁸⁶ Cfr. S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, Bologna, il Mulino, 2002.

⁸⁷ Cfr. A.M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 94-95.



“Nell’ottica ebraica [...] è un delitto (o una trasgressione di un *precetto positivo*) astenersi dal matrimonio o dai rapporti coniugali nell’ambito del matrimonio, non meno che evitare o interrompere la gravidanza”⁸⁸.

In applicazione di questi principi, la donna desiderosa di avere figli può chiedere il divorzio se il marito è sterile, tuttavia solo qualora non abbia neppure un figlio o una figlia (anche da un altro matrimonio) e solo dopo che siano trascorsi dieci anni dal matrimonio; la gravosità del termine può essere evitata dando altrimenti la prova della sterilità del marito (ad esempio tramite perizia medica). In questo caso il marito può essere obbligato a concedere il divorzio⁸⁹. Ancora: la moglie che sostenga che il marito è impotente (secondo l’espressione delle fonti ebraiche, che il marito non è in grado di compiere il dovere della coabitazione), anche se ha già dei figli, potrà chiedere al marito il *ghet*, perché la coabitazione (*id est*, i rapporti sessuali) è uno dei diritti fondamentali della moglie e un dovere del marito, indipendentemente dal desiderio di avere figli. In questo caso la donna non dovrà attendere dieci anni per potere agire; ma, curiosamente, se il marito potrà avere un rapporto sessuale almeno una volta ogni sei mesi, non vi sarà motivo di divorzio. La norma ha peraltro una sua razionalità, nel senso che qualora l’impotenza perduri per più di sei mesi, e si tratti di patologia incurabile, il marito dovrà concedere il *ghet*⁹⁰. Anche il marito ha diritto di richiedere il divorzio in diversi casi, tra i quali ricordiamo: il rifiuto di coabitazione da parte della moglie (non si parla tuttavia della sua eventuale impotenza); l’errore sulla costituzione fisica della donna (difetti, infermità, e patologie particolarmente gravi); sterilità

⁸⁸ I. JAKOBOWITS, *Ebraismo*, in *Bioetica e grandi religioni*, a cura di S. Spinsanti, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1987, p. 35, cit. in A.M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica*, cit., p. 96.

⁸⁹ Cfr. A.M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica*, cit., p. 162; ID., *Il matrimonio nel diritto ebraico*, in *Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti*, a cura di S. Ferrari, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 71-72. Nel diritto ebraico, il marito è l’esclusivo titolare della facoltà di emettere il *ghet* (atto di ripudio, che scioglie il vincolo matrimoniale) e pertanto, per potersi configurare un atto che abbia il valore sostanziale di un divorzio in favore della moglie, occorre obbligarlo (e nei casi più gravi, costringerlo) ad emettere tale *ghet*. Praticamente, la procedura escogitata dai tribunali rabbinici si è avvicinata al massimo al divorzio giudiziale, mantenendo tuttavia le formalità richieste dai testi biblici: cfr. A.M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica*, cit., pp. 140-151.

⁹⁰ Cfr. A.M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica*, cit., pp. 163-164; ID., *Il matrimonio nel diritto ebraico*, cit., pp. 69-71.



della donna protratta per dieci anni, anche se tale divorzio è biasimato da importanti autori⁹¹.

Infine, più radicalmente, il tribunale rabbinico potrà ritenere che a causa dell'impotenza il matrimonio sia nullo *ab initio*, e così sarà possibile sposarsi nuovamente senza necessità del *ghet*⁹².

Per quanto concerne il diritto islamico, anche nella prospettiva di questo sistema normativo il matrimonio costituisce un obbligo, segnatamente per il musulmano che abbia i mezzi per sposarsi. La sessualità, considerata positivamente, deve essere vissuta all'interno del matrimonio, mentre il celibato non è apprezzato⁹³. L'impotenza non rileva quale impedimento, ma può essere all'origine del ripudio (in favore del solo marito)⁹⁴, oppure rappresentare causa di divorzio, sia per la moglie sia per il marito. L'impotenza, anzi, costituisce uno dei pochi casi in cui la moglie può ottenere il divorzio *manu iudicis*. Queste le fonti dottorali (*fuqahā'*)⁹⁵:

“All'impotente viene accordato il termine di un anno. Se riesce ad avere un rapporto sessuale [bene], altrimenti il giudice pronuncia il divorzio, se la donna lo vuole” (al-Qayrawānī, al-Risāla)⁹⁶.

“Se il marito è impotente, il giudice gli fissa un periodo di un anno per avere con la moglie un rapporto sessuale. Se non ci riesce, dichiara il divorzio se la moglie lo chiede. [...] Se l'uomo manca in tutto degli organi sessuali, il giudice pronuncia il divorzio immediatamente e senza dilazione. Se non ha i testicoli, il giudice gli fissa un termine, come all'impotente” (al-Qudūrī, al-Muṭaṭṭar)⁹⁷.

Quest'ultima regola lascia intendere che ciò che ha efficacia determinante ai fini del divorzio è la capacità copulatoria, mentre di per sé la mancanza dei testicoli (e, dunque, l'impotenza *generandi*) non rileva, se non quando è causa di impotenza *coeundi*.

⁹¹ Cfr. A.M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica*, cit., pp. 164-168; ID., *Il matrimonio nel diritto ebraico*, cit., pp. 75-79.

⁹² Cfr. A.M. RABELLO, *Il matrimonio nel diritto ebraico*, cit., pp. 53-54.

⁹³ Cfr. R. ALUFFI BECK PECCOZ, *Il matrimonio nel diritto islamico*, in *Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti*, cit., p. 183.

⁹⁴ Come è noto, nel diritto islamico il ripudio è un atto unilaterale, che non abbisogna di essere motivato, ed è consentito al solo marito: cfr. R. ALUFFI BECK PECCOZ, *Il matrimonio nel diritto islamico*, cit., pp. 213, 219 ss.

⁹⁵ Cfr. R. ALUFFI BECK PECCOZ, *Il matrimonio nel diritto islamico*, cit., p. 181.

⁹⁶ Cit. *ibidem*, p. 239.

⁹⁷ Cit. *ibidem*.



6 - Riflessioni conclusive. Natura e cultura

Volendo delineare qualche conclusione circa la materia trattata in questo contributo, giova osservare che forse mai, come nel caso dell'eunuchismo, è così evidente l'origine e la derivazione "culturale" di un fenomeno sociale, così come evidente appare quanto esso si contrapponga al dato "naturale", rappresentato dal dimorfismo sessuale. In realtà, gli eunuchi "per nascita" costituiscono un fenomeno di gran lunga minoritario rispetto all'evirazione praticata per ragioni sociali, e, di conseguenza, assai minore sarebbe stato l'impatto giuridico della sola loro presenza, se confrontato all'articolata - alle volte complessa - organizzazione che nel passato ha caratterizzato la "classe" (o, meglio, le "classi") degli eunuchi creati artificialmente.

Ed ancora, proprio riguardo al fenomeno sociale dell'eunuchismo appare di tutta evidenza come il concetto di *natura* sia di per sé *normativo*, definendo, la natura stessa, la *norma*(lità) dei casi, consistente nel regolare sviluppo della differenziazione sessuale. La *norma*(lità) è rappresentata infatti dall'esistenza della distinzione tra uomo e donna, tra *maschile* e *femminile*, che plasma in modo caratteristico le singole individualità nella dimensione personale e differenziata della *sessualità*⁹⁸. Opporsi a questa realtà, cercando di creare artificialmente una sorta di *tertium genus*, né uomo né donna, è stata la pretesa, demiurgica e illusoria - ma tragica ad un tempo, e spesso strumentale rispetto a ben determinati interessi -, di molte culture succedutesi nel corso della storia, e sincronicamente presente in quasi tutte le civiltà del passato. Non è mancato chi ha interpretato l'evirazione come il tentativo di riconquistare la mitica condizione umana primigenia e perfetta dell'androgino, l'originario terzo genere umano che possedeva entrambi i caratteri sessuali⁹⁹. Ma si è trattato in ogni caso di una pratica profondamente offensiva della *natura* e della *dignità* della persona umana, che le (eventuali) ragioni di "antropologia culturale" varranno bensì a far comprendere, mai a giustificare.

Come si è rilevato in *Premessa*, l'insegnamento proveniente dal passato pare peraltro fornire utili indicazioni anche per problematiche più recenti, particolarmente quelle provenienti dalle cosiddette "teorie

⁹⁸ Per alcune raccomandazioni bioetiche sull'atteggiamento da assumere di fronte alle problematiche dovute ai disturbi della differenziazione sessuale, cfr. il recente documento del **COMITATO PER LA BIOETICA** (italiano), *I disturbi della differenziazione sessuale nei minori: aspetti bioetici*, cit., p. 16 ss.

⁹⁹ Ne riferisce **F. CARDINI**, *Eunuco*, cit.



gender"¹⁰⁰. Non si intende certamente porre su un piano di equivalenza questi due tipi di problematiche, non fosse altro che per un minimo di senso della storia. Infatti, mentre le teorizzazioni "gender" descrivono l'autodeterminazione individuale in ambito sessuale come una conquista, forse l'estrema frontiera del percorso dei diritti di libertà, la pratica dell'eunuchismo è stata condotta quasi sempre all'insegna della costrizione fisica e morale, della coartazione della volontà, del sopruso e della violenza, o comunque - anche qualora in qualche modo accettata - è stata subita per pressanti ragioni di carattere economico e sociale, certamente contrarie alla primazia e all'integrità della persona umana. E tuttavia, qui si vuole evidenziare a cosa possa condurre quello che potrebbe definirsi un ricorrente "delirio della possibilità", il ritenere cioè possibile plasmare a proprio piacimento, senza limite alcuno, le strutture essenziali e fondamentali della persona umana, nella sua corporeità e nella sua dimensione psicologica e spirituale¹⁰¹. Forse non è un caso se un recente articolo sul transessualismo inizi e si concluda

¹⁰⁰ Cfr. *supra*, paragrafo 1.

¹⁰¹ Illuminante l'analisi di L. PALAZZANI, *Identità di genere? Dalla differenza alla indifferenza sessuale nel diritto*, cit., pp. 7-8, che qui integralmente si riporta: «è anche possibile "essere" donne e "divenire" uomini o viceversa "essere" uomini e "divenire" donne in un duplice senso: nel senso dell'attuazione di comportamenti e della identificazione di ruoli sociali (donne che si comportano in modo maschile o assumono ruoli maschili e uomini che si comportano in modo femminile e assumono ruoli femminili: la cosiddetta mascolinizzazione delle donne o femminilizzazione degli uomini); nel senso della trasformazione del corpo (donne che non si riconoscono in un corpo [femminile] che vogliono cambiare la loro identità sessuale e viceversa). È la legittimazione del transessualismo. Ma le teorie *gender* vanno oltre. A partire dalla considerazione della irrilevanza della natura per la identità sessuale (prodotto della costruzione sociale-culturale o della volontà individuale), le teorie *gender* ritengono che la differenza sessuale (naturale), ossia la differenza uomo/donna, non sia l'unica modalità relazionale nell'ambito della costituzione di una famiglia: secondo tale prospettiva, si può scegliere indifferentemente se legarsi con un individuo del sesso opposto o dello stesso sesso. Con la conseguente normalizzazione della omosessualità ed equiparazione delle unioni eterosessuali e unioni omosessuali, famiglie costituite dall'unione di un uomo e di una donna a famiglie costituite da unioni di due donne o di due uomini». Peraltro la parabola non si è ancora conclusa. Infatti: "Le *gender theories* sono state superate dalle *post-gender*, *trans-gender* e *multi-gender theories* che portano all'estremo l'allontanamento dalla natura della differenza sessuale, ritenendo la sessualità un *continuum* che dal maschile porta al femminile ammettendo anche (anzi considerando di particolare rilevanza) la sessualità indeterminata o intersessuale (né maschile né femminile, ossia con caratteri sessuali sia maschili che femminili); ma anche un continuum tra eterosessuale e omosessuale, ammettendo anche la bisessualità (etero/omosessuale) quale posizione intermedia".



evocando, di nuovo, il mito di androgino, in un percorso che dal mito muove al diritto e dal diritto torna al mito¹⁰².

Oggi, quando possiamo finalmente certificare la scomparsa quasi totale del fenomeno dell'eunuchismo e dei sistemi sociali che l'hanno sostenuto o tollerato, è altresì agevole rilevare come questo traguardo di civiltà giuridica - o di civiltà *simpliciter* - sia stato il risultato di un giusto adeguamento, di un ritorno della "cultura" alla "natura"¹⁰³. Le forzature del dato naturale, antropologico (forse potremmo tornare a dire *ontologico*), che anche in tempi recenti sono state tentate, si sono tradotte in vicende dagli esiti drammatici. Emblematico il caso statunitense del bambino che nel 1967 fu trasformato in femmina - concordi i genitori - dal dottor John Money, fondatore della "Clinica per l'Identità di Genere" di Baltimora, teorico dell'identità sessuale come carattere socialmente acquisito, anziché come dato congenito e naturale. Il bambino, costretto in un corpo alterato, che non era il suo, nonostante le terapie chirurgiche, ormonali e psicologiche cui fu sottoposto, non sentì mai a sé corrispondere l'identità femminile e, scoperta la causa del proprio malessere esistenziale, volle tornare ad essere maschio. Tuttavia, la sua tormentata esistenza ormai era stata irreparabilmente compromessa, ed egli, a trentotto anni, si tolse la vita¹⁰⁴.

Giorgio La Pira, in sede di Assemblea Costituente, amava ripetere un monito, tratto da Giambattista Vico, che - se rettamente inteso - non suona arcaico o antistorico, ma conserva pienamente tutto il suo valore di direttiva di fondo, rivolta ai responsabili di ogni sistema

¹⁰² Cfr. P. STANZIONE, *Transessualismo e sensibilità del giurista: una rilettura attuale della legge n. 164/82*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, XXXIVIII (2009), rispettivamente p. 713 e p. 730. L'articolo riproduce il testo della relazione tenuta alle *Jornadas Jurídicas sobre Identificación sexual y juridificación de la vida afectiva*, Universidad de Lérida, 6-7 marzo 2008.

¹⁰³ È appena il caso precisare che quanto detto nel testo circa il rapporto natura/cultura non vuole in alcun modo svalutare né sottovalutare - il ché sarebbe d'altronde assurdo - il ruolo della cultura. Su "natura" e "cultura", cfr. F. D'AGOSTINO, *Filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 72 ss.; ID., *Lezioni di Teoria del Diritto*, Torino, Giappichelli, 2006, p. 90 ss., e, relativamente alla materia qui trattata, P. RICCI SINDONI, *Fra natura e cultura. Note antropologiche ed etiche sulla differenza tra i due sessi*, in *Di un altro genere: etica al femminile*, a cura di P. Ricci Sindoni, C. Vigna, Milano, Vita e Pensiero, 2008.

¹⁰⁴ Sulla triste e aberrante vicenda, cfr. G. GALEOTTI, *Gender-Genere. Chi vuole negare la differenza maschio-femmina? L'alleanza tra femminismo e Chiesa cattolica*, cit., p. 31 ss.; cfr. pure L. PALAZZANI, *Identità di genere? Dalla differenza alla in-differenza sessuale nel diritto*, cit., p. 34 ss. Nel 1979 la "Clinica per l'Identità di Genere" (che potremmo definire, senza esagerazioni, "Clinica degli orrori") è stata chiusa.



sociale e giuridico. Così egli si esprimeva in riferimento all'esperienza tragica dei regimi totalitari, appena debellati:

«[...] diceva Vico quella famosa frase, tanto bella che bisognerebbe scriverla sul frontone di tutte le assemblee politiche, culturali ed umane: "Le cose fuori dal loro stato di natura né vi si adagiano, né vi durano"»¹⁰⁵.

E se forse il pessimismo della ragione può far sorgere il dubbio, l'ottimismo della volontà soccorre nella dimensione del futuro.

¹⁰⁵ G. LA PIRA, *Intervento in Assemblea costituente sul progetto di Costituzione*, seduta dell'11 marzo 1947, in ID., *La casa comune. Una costituzione per l'uomo*, a cura di U. De Siervo, Firenze, Cultura Editrice, s.d., ma 1979, p. 239.